

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 21207 del 11/10/2024 BOLOGNA

Proposta: DPG/2024/21751 del 10/10/2024

Struttura proponente: SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE PER IL PERIODO 2023-2032 DEL CONSORZIO FORESTALE MONTE CROCE DI FERRO IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR) (L.R. 4/9/1981 N. 30 ART.10) - RIDEFINIZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO A SALDO SULLA DOMANDA DI SOSTEGNO N. 5157388 DEL PSR 2014-2022, MISURA 16 TIPO OPERAZIONE 16.8.01, CONCESSA AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON DGR N. 2093/2019

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Firmatario: PAOLO FERRECCHI in qualità di Direttore generale

Responsabile del procedimento: Gianni Gregorio

IL DIRETTORE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n.6 ";

Richiamati:

- il piano forestale regionale 2014-2020, approvato con la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 80/2016, che individua il piano economico (piano di gestione forestale) come strumento operativo privilegiato per la gestione sostenibile dei boschi anche finalizzata alla certificazione dei prodotti forestali;
- il regolamento forestale regionale 1 agosto 2018, n. 3 "Approvazione del regolamento forestale regionale in attuazione dell'[art.13 della legge regionale 30/1981](#)";
- la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2015, n. 1537 "Aggiornamento delle procedure per la redazione dei piani di gestione forestale e criteri per la loro approvazione";
- il "Sistema informativo per l'asestamento forestale" allegato alla determinazione del direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa 29 gennaio 2003 n. 766 "Approvazione del sistema informativo per l'asestamento forestale in Emilia-Romagna (Aggiornamento delle norme metodologiche per la realizzazione dei piani di asestamento forestale)";
- il documento "Contenuti richiesti per la banca dati regionale dei piani di gestione forestale" allegato alla determinazione del direttore generale cura del territorio e dell'ambiente 28 aprile 2016, n. 7001 "Approvazione dei contenuti informativi della banca dati regionale dei piani di gestione forestale";

Vista la versione vigente del programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2022 della Regione Emilia-Romagna - versione 13.1 - attuativo del citato regolamento (UE) 1305/2013, così come modificato nella formulazione approvata dalla Commissione europea con decisione 10 agosto 2023, n.

C(2023)5587 di cui si è preso atto con deliberazione 28 agosto 2023, n. 1427;

Dato atto che:

- fra le misure previste dal PSR 2014-2020, è compresa la misura 16 "Cooperazione";

- nell'ambito della citata misura 16 è compreso il tipo di operazione 16.8.01 "Elaborazione di piani di gestione forestale";

- all'attuazione del tipo di operazione 16.8.01 provvede la direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente, fermo restando che l'Autorità di gestione resta rappresentata dal Direttore generale agricoltura, caccia e pesca;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2019, n. 2093 "PSR 2014-2020 - Tipo di operazione 16.8.01 "Elaborazione di piani di gestione forestale", Misura 16 "Cooperazione". Approvazione avviso pubblico anno 2019";

- la determinazione dirigenziale 16 giugno 2020, n. 10144 che approva la graduatoria delle domande ammissibili relativamente al bando di cui sopra;

- la determinazione dirigenziale 11 agosto 2020, n. 13910 che approva la concessione del contributo di cui al CUP E66J19000030007 relativamente alla domanda di sostegno n. 5157388 presentata sul bando di cui sopra dal Consorzio forestale Monte Croce di Ferro per elaborare il proprio Piano di gestione forestale;

Dato atto che il bando regionale di cui alla D.G.R. n. 2093/2019 prevede altresì che entro 450 giorni dagli atti di concessione vengano presentati gli elaborati delle proposte dei piani di gestione forestale ed entro 720 giorni vengano presentate le domande di pagamento a saldo;

Dato atto delle determinazioni dirigenziali n.14129/2021, n.147/2023 e n.866/2024 che, anche in considerazione delle difficoltà causate dalla pandemia covid, hanno ridefinito al 28 aprile 2023 i termini per la presentazione degli elaborati del piano di gestione forestale e al 30 settembre 2024 quelli stabiliti per la presentazione delle domande di pagamento a saldo;

Dato atto che risultano rispettati i termini per ciò che concerne la scadenza della consegna degli elaborati di piano;

Dato atto che per la domanda di finanziamento e per il piano in oggetto è stata richiesta una variante poi approvata con la determinazione dirigenziale n. 3682 del 23/02/2024;

Dato atto che il bando regionale prevede inoltre che, a seguito dell'approvazione del piano e delle eventuali varianti e comunicazioni integrative, venga presentata l'istanza di chiusura di progetto al fine di avviare la fase istruttoria preliminare alla presentazione delle domande di pagamento;

Dato atto, inoltre, che tale istanza deve essere presentata entro 90 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande di pagamento;

Considerato che tale termine scadeva il 30 giugno 2024 e non è stato possibile rispettarlo visto il protrarsi dei tempi per l'istruttoria per l'approvazione del piano anche a causa di ragioni tecniche e organizzative non imputabili ai proponenti il piano;

Dato atto che il Consorzio beneficiario nei tempi previsti (protocollo regionale 27.04.2023.0409284.E) ha trasmesso al settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane il piano di gestione forestale dei beni silvo-pastorali del Consorzio Forestale Monte Croce di Ferro per il periodo 2023-2032 e che, anche a seguito di quanto emerso durante l'istruttoria degli elaborati di piano, ad integrazione e parziale revisione di tali elaborati, è stata inviata ulteriore documentazione conservata agli atti con protocollo regionale 09.04.2024.0374946.E e prot. 24.09.2024.1057110.E;

Considerato che il piano del Consorzio riguarda e comprende le proprietà delle Comunalie di Baselica, di Pontolo e di San Vincenzo-Rovinaglia per le quali il piano costituisce la revisione dei 3 precedenti piani di assestamento, oggi scaduti e necessitanti di rinnovo;

Preso atto che l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, ai fini dell'approvazione del piano, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al piano stesso in qualità di ente competente in materia forestale e che tale parere è conservato agli atti con protocollo regionale Prot. 26.08.2024.0900140.E;

Acquisite le copie cartacee degli elaborati definitivi del piano trasmesse al settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane e registrate con protocollo 03.10.2024.1111896.E;

Dato atto del precedente piano di assestamento della Comunalità di Baselica in Comune di Borgo Val di Taro (PR) per il periodo 2004-2013 approvato con determinazione dirigenziale 14 aprile 2005, n. 4918;

Dato atto del precedente piano di assestamento della Comunalità di Pontolo in Comune di Borgo Val di Taro (PR) per il periodo 2010-2019 approvato con determinazione dirigenziale 30 agosto 2011, n. 10399;

Dato atto del precedente piano di assestamento della Comunalità di San Vincenzo-Rovinaglia in Comune di Borgo Val di Taro (PR) per il periodo 2004-2013 approvato con determinazione dirigenziale 16 gennaio 2006, n. 335;

Preso atto delle delibere di approvazione del piano da parte dei consigli di amministrazione delle Comunalità di Baselica, di Pontolo e di San Vincenzo-Rovinaglia, e della delibera del consiglio di amministrazione del Consorzio Monte Croce di Ferro, conservate agli atti regionali con prot. 24.09.2024.1057110.E;

Esaminato il piano di gestione forestale dei beni silvo-pastorali del Consorzio Forestale Monte Croce di Ferro in Comune di Borgo Val di Taro (PR), per il periodo 2023-2032;

Dato atto dei controlli, sintetizzati e conservati agli atti con nota interna al settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane di cui al protocollo regionale Prot. 07.10.2024.1130869.I, effettuati in merito ai titoli di possesso e alle superfici oggetto di piano, dai quali in estrema sintesi risulta una superficie boscata pianificata pari a 1377,65 ettari e un elenco definitivo dei mappali interessati dal piano per un totale di 634 mappali;

Valutate le risultanze dell'istruttoria tecnica del piano, eseguita dal settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, da cui si evince la sostanziale rispondenza dell'elaborato agli indirizzi tecnico-programmatici definiti precedentemente e, più in generale, alle finalità ed alle indicazioni contenute nei documenti programmatici relativi al settore forestale della Regione Emilia-Romagna;

Considerato, inoltre che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno approvare il piano del Consorzio in oggetto con durata pari a dieci anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto, anche con valore di rinnovo dei precedenti piani delle Comunalità di Baselica, di Pontolo e di San Vincenzo-Rovinaglia;

Ritenuto altresì necessario ridefinire al 31 gennaio 2025 i termini per la presentazione delle domande di pagamento a saldo, al fine di rendere possibile la presentazione dell'istanza di chiusura del progetto entro i termini previsti dal bando regionale;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'articolo 37, comma 4;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- 7 marzo 2022, n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- 21 marzo 2022, n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia";

———22 dicembre 2023, n. 2319 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta Regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

- 29 gennaio 2024, n. 157 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione" e ss.mm.ii;

- 24 giugno 2024, n. 1276 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";

Richiamate, inoltre, le determinazioni dirigenziali:

- n. 5615 del 25 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";

- n. 14172 del 28 giugno 2023 "Conferimento incarico dirigenziale presso la direzione Cura del territorio e dell'ambiente";

Richiamate altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017, n. PG/2017/0779385 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta regionale 468/2017;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) **di approvare** il Piano di gestione forestale per il periodo 2023-2032 dei beni silvo-pastorali del Consorzio Forestale Monte Croce di Ferro in Comune di Borgo Val di Taro (PR), per un totale di 1396,1968 ettari, con le osservazioni e raccomandazioni riportate nell' Allegato 1 parte integrante del presente atto;

2) **di stabilire** che l'efficacia del piano avrà durata di dieci anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

3) **di dare atto** che il piano del Consorzio include e comprende le proprietà delle Comunalie di Baselica, di Pontolo e di San Vincenzo-Rovinaglia per le quali il documento ha valore di rinnovo dei loro precedenti piani di assestamento;

4) **di ridefinire** al 31 gennaio 2025 i termini per la presentazione delle domande di pagamento a saldo da parte dei beneficiari della domanda di sostegno n. 5157388 relativa al bando 2019 dell'Operazione 16.8.01 "Elaborazione di piani di gestione forestale" del PSR 2014-2022 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2093/2019;

5) **di dare atto** che per la domanda 5157388 è registrato il codice C.U.P. E66J19000030007;

6) **di confermare** che i beneficiari hanno l'obbligo di dare adeguata informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1630/2016 in applicazione dei Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e n. 669/2016;

7) **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al proponente per mezzo posta elettronica certificata (PEC), nonché la restituzione delle copie timbrate degli elaborati tramite posta ordinaria;

8) **di provvedere** agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano integrato delle attività e dell'organizzazione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013.

Paolo Ferrecchi

Allegato 1

OSSERVAZIONI

Copia del Piano verrà conservata agli atti della struttura regionale competente. L'atto di approvazione verrà trasmesso all'Ente forestale competente e alle strutture del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri interessati per territorio. L'atto, i documenti relativi alla programmazione degli interventi e le cartografie del Piano verranno pubblicati sul sito web regionale nelle pagine dedicate al settore forestale.

RACCOMANDAZIONI

La circolazione dei mezzi motorizzati deve rispettare quanto disciplinato dagli artt. 61 e 62 del Regolamento Forestale Regionale n.3/2018. Si raccomanda di vigilare sulla viabilità forestale e di mantenere la regolamentazione di accesso e circolazione dei mezzi motorizzati con la messa in opera di idonei dispositivi fisici e segnali di divieto di transito. Tale regolamentazione o limitazione al transito si basa anche su quanto previsto dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. Agli Organi e Corpi di polizia e agli Agenti e Guardie autorizzate spetta il compito di vigilanza e repressione delle trasgressioni accertate attraverso l'attivazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti previsti dall'art. 6 del medesimo D.L. n. 285/92. Si ricorda a tal fine che l'apposizione della segnaletica e dei divieti e la conseguente circolazione dei mezzi dovranno avvenire in applicazione delle norme di cui sopra e anche di quanto previsto in merito dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/1/93 e ss. mm. ii.).

Si fa presente la necessità di impostare e mantenere aggiornato il "Registro particellare degli eventi", su supporto informatico, per l'annotazione di ogni accadimento che riguardi la gestione operativa delle particelle con particolare riguardo all'esecuzione degli interventi, da compilarsi a cura del Responsabile tecnico della gestione dei Beni forestali, al fine di costituire la risultanza ufficiale di applicazione del piano nonché memoria storica e documentazione di monitoraggio circa l'evoluzione ecosistemica delle formazioni forestali, degli habitat, della flora e della fauna presenti; il soggetto di cui sopra dovrà infatti sovrintendere alla corretta esecuzione degli interventi stessi anche in conformità agli eventuali protocolli adottabili ai fini di concorrere a certificazioni dei prodotti e dei servizi ricavati dalla foresta.

Per tutti gli interventi programmati il Piano approvato assume l'efficacia dell'autorizzazione dell'Ente forestale competente (di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale Regionale). La realizzazione degli interventi previsti dal piano è comunque soggetta alla comunicazione di cui all'art. 5 del Regolamento Forestale, fatti salvi gli interventi sempre esenti da autorizzazione e comunicazione di cui all'art. 6 e quelli che nella parte seconda del Regolamento Forestale sono espressamente indicati come esenti se effettuati in attuazione di un piano. In questo modo le strutture preposte ai controlli potranno monitorare l'attuazione di quanto previsto dal Piano. L'Ente forestale, qualora lo ritenesse necessario, potrà impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni anche in ragione di mutate condizioni sopraggiunte successivamente all'approvazione del Piano.

Per le manutenzioni straordinarie di strade e piste che prevedono movimenti di terreno, l'esecuzione degli interventi, ai sensi del comma 2 dell'art. 150 della L.R. 3/1999 e della DGR n. 1117/2000 è comunque soggetta, a seconda dei casi, ad autorizzazione o a comunicazione rispetto alle quali gli Enti competenti in materia di vincolo idrogeologico sono individuati dall'art. 21, comma 2, punto b della L.R. 13/2015; quando dovuta, si dovrà acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica nelle forme stabilite dalla vigente normativa di riferimento statale e regionale.

Si ricorda, inoltre, che nei territori vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (vincolo identificato dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Molinatico e parte dell'Alta Val Taro nei Comuni di Borgo Val di Taro e Berceto") si dovrà acquisire l'autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi diversi da taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione e diversi da interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, di cui all'art. 149, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n.42/2004).

Sono parimenti da acquisire altre eventuali autorizzazioni per operazioni che esulano dalle competenze dell'Ente forestale, i permessi per l'occupazione temporanea delle pertinenze della viabilità pubblica per gli impianti o le autorizzazioni edilizie per interventi sulle infrastrutture.

Oltre alle norme per la salvaguardia della flora spontanea protetta, per tutto quanto non disciplinato dal Piano di gestione trova applicazione quanto previsto del Regolamento Forestale Regionale, in particolare si evidenziano:

- . gli artt. 20, 21 e 22 per le fasi di allestimento ed esbosco;
- . gli artt. 32-36 per le modalità di ceduzione;
- . la tutela delle piante e le altre tipologie che costituiscono elementi di interesse storico colturale di cui all'art. 7 e le norme per il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito di cui all'art. 40;
- . le norme per la gestione dei pascoli, dei terreni saldi, delle siepi, dei boschetti;
- . le norme di prevenzione dagli incendi boschivi.

Sono fatte salve le disposizioni eventualmente in essere e contenute nei piani di coltura e conservazione e di manutenzione quando nel complesso forestale sono presenti interventi realizzati con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale o con altri finanziamenti pubblici.

Eventuali interventi selvicolturali sostanzialmente difformi da quanto previsto dal Piano e l'apertura di strade forestali non previste dal Piano potranno essere approvati dalla Regione solo attraverso una apposita variante al Piano stesso, previo parere dell'Ente forestale e con Valutazione di incidenza. Sono altresì da approvare con variante eventuali interventi selvicolturali difformi da quanto previsto dal Piano che si possono rendere necessari per cause impreviste quali eventi climatici e/o fitopatologici eccezionali; ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento Forestale, in questi frangenti e in caso di

attivazione o riattivazione di fenomeni franosi o per altri motivazioni di interesse pubblico la Regione potrà anche procedere autonomamente o su segnalazione dell'Ente forestale a modificare il Piano con una variante senza che necessariamente ci sia un'espressa richiesta da parte della gestione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, senza necessità di variante, ma con le modalità e le procedure autorizzative o di comunicazione previste dal Regolamento Forestale possono essere realizzati interventi di modesta entità, non contemplati dal Piano, finalizzati al mantenimento della funzionalità di infrastrutture (vegetazione e alberature nelle pertinenze o comunque prospicienti la viabilità, gli immobili e gli impianti), alla realizzazione di opere e manufatti per la manutenzione del territorio o alla esecuzione di interventi di dettaglio volti a risolvere problematiche presso i confini con altre proprietà.

La struttura regionale competente, sentito l'Ente forestale, potrà approvare eventuali proroghe alla validità del Piano per una durata massima di 2 anni a condizione che la richiesta venga presentata dal gestore del complesso forestale entro la data di scadenza del piano stesso. La proroga verrà concessa previa istruttoria che verifichi se sussistono ancora le condizioni per proseguire con l'esecuzione degli interventi programmati; dovrà inoltre essere acquisita nuovamente la Valutazione di incidenza. La richiesta di proroga dovrà essere accompagnata dalla copia del registro degli eventi/interventi compilata per tutti i precedenti anni di validità del Piano e da una relazione che evidenzii gli interventi ancora da realizzarsi.

Per quanto riguarda le comprese C, nel ricordare che la prosecuzione del governo a ceduo è consentita entro le soglie d'età indicate all'art.36 del Regolamento Forestale n.3/2018 e solo di fronte a comprovata assenza di criticità per la ripresa vegetativa delle ceppaie, si concorda con le utilizzazioni a ceduo proposte, ma di seguito si pongono dei limiti per i tagli di maggiori dimensioni.

Le proprietà della Comunalità di Baselica ricadono nell'area tutelata dall'art. 136 del Dlgs. n. 42/2004 di cui alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Molinatico e parte dell'alta Val Taro sita nei Comuni di Borgo Val di Taro e Berceto". In questi boschi non ci potrà essere contiguità tra le ceduazioni degli ultimi 3 anni per un'estensione superiore a 4 ettari. Per le ceduazioni non interessate dall'art. 136, in coerenza con l'art. 18 del Regolamento Forestale n. 3/2018, tale limite è elevato ad 8 ettari complessivi (si faccia attenzione in particolare alla Udc 23 di San Vincenzo-Rovinaglia che si estende per 9 ettari) e comprensivi di tagli già presenti in altre proprietà confinanti. La continuità si considera interrotta da fasce boscate su cui non si cedua per una larghezza di almeno 100 m. Le tagliate attigue dovranno necessariamente essere eseguite a distanza di almeno tre anni, e in ogni caso solo quando si sia affermato il ricaccio delle ceppaie del taglio adiacente. Più in generale si auspica che si trovino idonee soluzioni per evitare tagli troppo estesi, ad esempio sospendendo l'utilizzazione nelle zone meno produttive al fine di interrompere scoperture eccessive.

La matricinatura dovrà avere una densità proporzionale alla pendenza, a partire da almeno 80 individui a ettaro. In alternativa, è possibile

il rilascio di gruppi di almeno 3 individui con densità non inferiori a quelle previste dal Regolamento Forestale per questo tipo di matricinatura (art.32). In aggiunta al numero minimo di matricine di cui sopra, andranno riservate dal taglio anche piante danneggiate o compromesse, a vantaggio della fauna saproxilica.

Per le ceduzioni nella Comunalità di Baseliica (sottoposta alla tutela paesaggistica di cui all'art.136 del DLgs 42/2004) si prescrive che almeno il 50% delle matricine siano scelte tra quelle di maggior diametro già rilasciate nei turni precedenti.

A correzione di un refuso presente nel prospetto degli interventi, si precisa che nella Udc 41c di San Vincenzo-Rovinaglia resta inteso che verranno tagliate solo le situazioni idonee per una superficie complessiva di circa 1 ettaro nelle aree che avevano 60 anni al momento dei rilievi, in coerenza con quanto riportato nella relativa descrizione particellare.

Nell'esecuzione degli **interventi fitosanitari** previsti nei cedui di castagno della Comunalità di Pontolo non dovrà essere asportata la totalità del legno morto, ma dovrà comunque essere rilasciata una adeguata quota di necromassa, sia in piedi che a terra.

Le **ripuliture** dalle "essenze infestanti" sono da intendersi consentite su tutto il complesso forestale con finalità antincendio nei pressi della viabilità o in presenza e nell'intorno degli edifici abbandonati e dei ruderi, ma non in maniera continua e andante come si è inteso programmarle sulle intere UdC 21c e 22 della Comunalità di San Vincenzo-Rovinaglia.

Per quanto riguarda gli interventi nelle **comprese F** di alto fusto, si concorda con la programmazione prevista.

Al momento della comunicazione dei tagli di rinnovazione nelle UdC 36, 37, 38 della Comunalità di San Vincenzo-Rovinaglia dovrà essere presentata una relazione con l'individuazione puntuale delle zone che andranno al taglio, è altresì richiesta la direzione lavori da parte di un tecnico abilitato che sovrintenda alla scelta dei rilasci.

A favore dei servizi ecosistemici e in adeguamento ai criteri per la GFS e per l'incremento dello stoccaggio di carbonio, nonché a vantaggio della xilofauna, per le aree riservate dal taglio si valuti di individuare ambiti di foresta da qualificare come "boschi vetusti" o candidabili a isole di senescenza a invecchiamento indefinito; questo, in particolare, in corrispondenza di gruppi arborei significativi per composizione e sviluppo (anche a partire da 40-50 individui) o si individuino anche solo singoli alberi vetusti o sufficientemente maturi da destinare all'invecchiamento indefinito.

Si indicano di seguito le raccomandazioni da seguire per la corretta esecuzione degli interventi in bosco.

- È necessario contenere al massimo la cantierizzazione, sia in termini temporali, sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie floristiche e faunistiche presenti nell'area e, in particolare, prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie autoctone;
- l'uso della viabilità forestale, e, quindi, l'attivazione dei

cantieri, deve avvenire in condizioni di umidità dei piani viabili compatibili e sostenibili;

- è necessario evitare l'utilizzo di macchinari o modalità di intervento che tendano a lacerare o strappare i tessuti legnosi e che, di conseguenza, comportino danni ai tessuti legnosi degli individui (alberi e siepi) che permangono a costituire i soprassuoli vegetati;
- è necessario limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli, in modo tecnicamente idoneo e razionale, nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare eventuali danni alla stabilità dei terreni ed alla buona regimazione delle acque;
- per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco le imprese che eseguono i lavori forestali devono apporre in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, ponendo anche in atto tutti gli accorgimenti possibili aventi lo scopo di inibire un uso delle piste temporanee di esbosco per scopi diversi da quello per cui sono state aperte;
- qualunque intervento in bosco dovrà avvenire con attenzione alla biodiversità e, in particolare, nel rispetto del novellame o di eventuali individui nati da seme, di qualunque dimensione, con riferimento alle specie autoctone;
- è necessario evitare il denudamento delle zone con elevate pendenze, al fine di evitare di minare la funzione di protezione dei versanti da parte del bosco;
- è necessario gestire le fasce ecotonali e le radure in modo tale da favorire, per quanto possibile, la permanenza in loco dei relativi ambienti presenti all'attualità: alberi isolati, ecotoni, fasce ripariali, zone umide, torbiere;
- il taglio degli individui oggetto di intervento deve essere eseguito correttamente, evitando slabbrature sulla ceppaia. La superficie di taglio, eseguito rasoterra al colletto, dovrà essere il più possibile inclinata per evitare ristagni;
- l'allestimento dei prodotti legnosi e il loro sgombero dalle aree di taglio deve compiersi in modo da non danneggiare il suolo, il sottobosco ed in particolare il novellame. Le operazioni di esbosco dovranno svolgersi il più prontamente possibile almeno fino all'allestimento del legname in prossimità delle piste temporanee o all'imposto sulla rete viabile permanente. Per il trasporto a valle dei prodotti legnosi, al fine di non danneggiare le strade forestali permanenti a fondo naturale, potrebbe essere opportuno attendere periodi successivi qualora, al momento del taglio, il fondo stradale non fosse asciutto o comunque ben drenato;
- i residui di lavorazione possono essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame eventualmente presente avendo cura di evitare eccessivi accumuli e ostacoli allo sviluppo della rinnovazione. La ramaglia derivante dai tagli potrà essere accatastata in cumuli alti al massimo 1 m, quale cautela contro gli

incendi boschivi ed in modo da favorire la decomposizione ad opera di flora e fauna saproxiliche. Le fasce ai bordi della viabilità forestale per una profondità-larghezza di 10 m all'interno dei soprassuoli forestali vanno, comunque, sgomberate dalla presenza dei materiali legnosi di risulta derivanti dagli interventi selvicolturali.

In generale, in tutti gli interventi, si dovrà favorire la massima diversificazione specifica, sia nei tagli di rinnovazione che durante le operazioni di diradamento o avviamento, agevolando la diffusione delle specie secondarie di origine autoctona. Si raccomanda altresì di favorire per quanto possibile la diversificazione strutturale, puntando sull'individuazione di situazioni variegata già presenti internamente ai soprassuoli affinché, dove opportuno, tali differenze vengano poi accentuate attraverso i trattamenti selvicolturali. Nella scelta delle piante da abbattere nelle operazioni di diradamento e, comunque, nei casi in cui sia prevista una selezione dei soggetti da sottoporre al taglio, non dovrà essere valutato con sistematicità il criterio dell'aspetto esteriore della pianta, inteso come eventuale presenza di malformazioni che non influiscano comunque sulla capacità competitiva del soggetto stesso, dovranno dunque essere rilasciati in bosco, almeno in parte, anche soggetti fenotipicamente scadenti, non solo di specie rare o sporadiche; tale criterio anche al fine di un arricchimento e diversificazione strutturale delle compagini forestali di cui sopra, connessa quindi anche al mantenimento di micro-nicchie ecologiche e di situazioni estetiche di interesse sia dal punto di vista socioculturale che turistico.

Sia criterio guida per l'esecuzione degli interventi il novellamento stesso, da agevolare o da liberare gradualmente, con la prospettiva che esso potrà essere successivamente incrementato attraverso interventi di semina da prevedere specificatamente e da verificare puntualmente, affiancando criteri eminentemente conservativi ad opportunità turistico paesaggistiche, per una selvicoltura prevalentemente a piccoli gruppi e ad albero non costretta ad anticipare o forzare sgomberi.